CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G.Matteotti, 7 - 01016 - Tel. 0766/8491-

pec: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **85** DEL **07/05/2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI TARQUINIA ED ENTE DI GOVERNO DELL'A.T.O. N. 1 - LAZIO NORD VITERBO. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **Maggio** alle ore **11.00** presso la Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. GIUSEPPE RANIERI, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 11.10.2018, assunti i poteri della Giunta ha adottato la deliberazione in oggetto, assistito dal Segretario Generale Dott. EDUARDO FUSCO, che prowede alla redazione del verbale di seduta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che il Comune di Tarquinia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3865 del 7/11/1975, nel quale sono individuati mediante perimetrazione i comprensori edificabili destinati ad espansione residenziale nell'ambito delle previsioni insediative del territorio comunale che la legge 17-08-1942 N. 1150, legge Urbanistica, e ss.mm.ii. unitamente al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n.1444 dispongono che, per le zone classificate di espansione residenziale, l'attuazione delle previsioni di PRG avvenga previa redazione di strumenti urbanistici attuativi, come recepito nel PRG vigente secondo i parametri delle proprie Norme Tecniche;

che il DPR 380/2001 e ss.mm.ii., all'art.12 dispone che il rilascio dei titoli edilizi "è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso";

Considerato che la porzione Sud del territorio comunale, a margine della strada provinciale Litoranea e fino al confine con il Comune di Civitavecchia, risulta sprovvista delle reti pubbliche di acquedotti idriche e fognarie;

che in detta porzione, in località San Giorgio – Poggio della Birba, il PRG vigente prevede lo sviluppo residenziale per n.11 comprensori, soggetti ciascuno a pianificazione attuativa, per un totale di circa ha 183, con una densità abitativa di 40 ab/ha pari a complessivi 7.271 abitanti insediabili;

Ritenuto doversi dare riscontro nell'interesse pubblico generale all'esigenza di dotazione delle opere infrastrutturali di primaria necessità mancanti, quale intervento territoriale di concreto interesse pubblico generale per l'attuazione delle previsioni di sviluppo del Piano Regolatore Generale, nonché eventuali ulteriori possibili programmazioni e previsioni di governo del territorio, anche alla luce di normative sopravvenute;

necessario che l'Amministrazione Comunale persegua un'azione efficace nelle soluzioni individuate e nei relativi tempi di attuazione al fine di dare una risposta all'esigenza di riqualificazione e sicurezza del territorio nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, terzietà delle scelte ed equità;

coerente con le finalità dell'azione amministrativa, nel perseguimento della legalità e dell'interesse pubblico generale, accogliere la volontà espressa dai soggetti portatori di legittimo interesse, a promuovere un percorso in un consenso unitario e condiviso, finalizzato alla definizione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere di primaria urbanizzazione in una porzione del territorio comunale sprovvista nella quale lo strumento urbanistico generale vigente prevede la trasformazione territoriale per comprensori edificabili soggetti a pianificazione attuativa;

di condividere, quale idonea modalità operativa, i lavori del percorso partecipato pubblico-privato della "Cabina di Regia", costituita con deliberazione commissariale n.5 del 25/01/2019 a seguito di preventivo riconoscimento espresso mediante la sottoscrizione del documento condiviso in occasione dell'incontro del 03/12/2018;

Vista l'azione svolta dall'Amministrazione Comunale in ambito di vigilanza sul territorio comunale dei fenomeni di abusivismo edilizio, nonché l'attività di definizione delle domande di condono ai sensi della L.47/85 e ss.mm.ii., in esecuzione delle disposizioni e degli obblighi di legge in materia edilizia e di controllo del territorio, che hanno interessato soprattutto la località di San Giorgio oggetto di diverse fattispecie di edilizia spontanea;

l'orientamento espresso dall'Organo di Giustizia Amministrativo del TAR Lazio - Sezione Seconda Quater, prime cure, nelle sentenze n. 01370/2019 REG. PROV. COLL. n. 12736/2018 REG. RIC., n. 01387/2019 REG PROV. COLL. n. 07923/2018 REG.RIC. e n.01372/2019 REG. PROV. COLL. n.12454/2018 REG. RIC., c le quali sono stati respinti i ricorsi contro il Comune di Tarquinia per l'annullamento delle ordinanze di demolizione delle opere abusivamente realizzate in area soggetta a tutela paesaggistica, emesse a seguito di provvedimento di diniego della sanatoria ai sensi della Legge 326/2003 (Terzo Condono), che recitano: "non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona soggetta a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa", specificando

inoltre, in riferimento all' "adozione di un Piano di recupero, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.28/80 ("Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente"), che " ..., come ripetutamente precisato dalla Sezione "l'approvazione di questo tipo di variante speciale pertiene alla riqualificazione urbanistica delle aree, ma non direttamente ai profili di stretta legittimazione dei singoli manufatti ivi edificati, i quali rimangono assoggettati alla normativa statale in materia di condono e alla connessa rigorosa verifica, strettamente vincolata, della sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio dell'eventuale sanatoria".

Accertato che nel corso dei lavori della "Cabina di Regia" è stata effettuata l'analisi e la verifica della reale fattibilità di intervento per la dotazione delle reti idriche e fognarie, stabilendo come intervento prioritario per il risanamento del territorio, coerentemente con la programmazione urbanistica comunale, il completamento delle reti infrastrutturali pubbliche sulla base del contributo progettuale propositivo, acquisito agli atti in data 17/01/2019 con prot. n.1936, che comprende uno studio di fattibilità corredato di relativo computo metrico estimativo e quadro tecnico economico delle opere da realizzare;

che l'Ente di Governo dell'ATO 1 Lazio Nord – Viterbo, rappresentato in "Cabina di Regia" dal Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa, ing. Giancarlo Daniele, ha condiviso i contenuti dello studio di fattibilità proposto in ambito dei lavori della "Cabina di Regia", manifestando la disponibilità ad inserire la realizzazione dei pubblici acquedotti e fognature ivi previsti, nella programmazione d'EGA;

Ritenuto di dover dare concreta soluzione agli esiti dei lavori della "Cabina di Regia" mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra i soggetti Pubblici partecipanti, con il quale ciascuno, per i profili di propria competenza, possa individuare termini ed impegni per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione del territorio, già esaminate nel corso del percorso partecipato e condiviso in sede di "Cabina di Regia";

Visto il testo dell'allegato Protocollo d'Intesa il cui contenuto è stato condiviso nel corso dei lavori della citata Cabina di Regia e ritenuto meritevole di accoglimento rappresentandone il contenuto espressione di linee di indirizzo cui gli uffici comunali dovranno ispirare la propria azione, una volta sottoscritto, in ordine agli interventi da realizzarsi in località San Giorgio;

Dato atto che sulla presente proposta non vengono acquisiti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, in quanto trattasi si atto di indirizzo;

Vista la L.U. 17 agosto 1942 n.1150 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sopra illustrate, che si intendono qui interamente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di condividere il testo dello schema del Protocollo d'Intesa, allegato come parte integrante del presente atto deliberativo (allegato n.1), dando atto che il medesimo, una volta sottoscritto, costituirà linea di indirizzo per gli uffici comunali competenti;

3) di prendere atto che lo stesso protocollo d'intesa rappresenta un atto di governance, stipulato tra i soggetti pubblici ad esso partecipanti, in accordo tra loro, per convergere e condividere un percorso operativo ed un metodo partecipativo finalizzato all'adeguamento delle urbanizzazioni territoriali relative alla dotazione delle reti idriche e fognarie collegate all'acquedotto ed al depuratore comunali;

4) di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa da parte del Comune di Tarquinia, rappresentato dal Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Ranieri, e dall'Ente di Governo dell'A.T.O. n°1 – Lazio Nord Viterbo, rappresentato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo, dott. Pietro Nocchi;

5) di ribadire che gli impegni del Comune sono subordinati all'approvazione del Protocollo d'Intesa da parte

dell'Ente di Governo dell'A.T.O. n°1 ed all'assolvimento di tutti gli impegni assunti dalla stessa A.T.O. con il citato Protocollo;

6) di dare esecuzione, con il presente atto deliberativo, alle disposizioni di cui all'art. 9 relative alla "formalizzazione delle clausole pattizie" del Protocollo d'Intesa, al fine di attivare le procedure per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle reti idriche e fognarie in località San Giorgio;

7) di disporre che il presente atto, unitamente al Protocollo ed ai relativi allegati sia notificato agli uffici comunali, per i rispettivi profili di competenza, individuati nel Settore 10° Urbanistica – Edilizia Privata e nel Settore n° 6 Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria, al quale si da mandato di vincolare le somme dell'avanzo di amministrazione per un importo pari ad € 1.130.000,00 in applicazione dell'art.10 del Protocollo d'intesa.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale

Il Commissario Straordinario	Il Segretario Generale
Dott. GIUSEPPE RANIERI	Dott. EDUARDO FUSCO

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

dal 10/05/2019 al 25/05/2019

Firmato digitalmente da

Tarquinia, 10/05/2019

Il Segretario Generale

Dott. EDUARDO FUSCO

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

X comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno **21/05/2019**

X comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Firmato digitalmente da

Tarquinia, 10/05/2019

Il Segretario Generale

Dott. EDUARDO FUSCO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FUSCO EDUARDO;1;675682192340364172471237517311786615 46
RANIERI GIUSEPPE;2;139189852738991724619202542489863354592